



Città di Legnano

ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	54	29-12-2020
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 – PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019 - E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO			

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'ANNO **DUEMILAVVENTI ADDÌ VENTINOVE DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE 20:30** NELLA SALA RIUNIONI DI PALAZZO MALINVERNI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^a CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE. LA SEDUTA SI È SVOLTA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 E TRASMESSA IN STREAMING.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.	n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Benetti Luca	X		13	Scheriani Paolo	X	
2	De Lea Aurora	X		14	Monti Marta	X	
3	Amadei Federico	X		15	Garavaglia Paolo	X	
4	Berna Nasca Monica	X		16	Toia Carolina	X	
5	Boggiani Giuseppina	X		17	Laffusa Daniela	X	
6	Pigni Giacomo	X		18	Carvelli Stefano	X	
7	Borgio Sara	X		19	Toia Francesco	X	
8	Taormina Umberto	X		20	Ciapparelli Mara	X	
9	Silvestri Umberto	X		21	Grillo Gianluigi	X	
10	Brambilla Mario	X		22	Munafò Letterio	X	
11	Bosetti Simone	X		23	Brumana Franco	X	
12	Pontani Anna	X		24	Colombo Franco	X	
Sindaco – Radice Lorenzo						X	
				totale		25	0

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Pavan Anna	X	Bianchi Marco	X
Fedeli Lorena	X	Bragato Guido Niccolò	X
Garbarino Alberto	X	Maffei Ilaria	X

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DOTT. FEDERICO AMADEI
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ENZO MARINO

Deliberazione C.C. n. 54 del 29-12-2020

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 – PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2019 - E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO

Il Presidente cede la parola all'Assessore alle società partecipate – Dott. Alberto Garbarino il quale introduce l'argomento in discussione; segue poi l'intervento del Dirigente del settore economico-finanziario – Dott. Fabio Malvestiti, il quale illustra dettagliatamente la delibera in oggetto e successivamente l'intervento del Consigliere Brumana ... omissis... (la trascrizione sarà allegata al verbale della seduta);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale

esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- di C.C. n. 87 del 28.09.2017, con cui, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., si è provveduto alla riconoscenza straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute alla data del 23 settembre 2016, finalizzata alla redazione ed approvazione del piano di razionalizzazione secondo i criteri previsti dall'art. 20 del medesimo T.U.S.P.;
- di C.C. n. 16 del 20.12.2018, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2017, costituente anche relazione sull'attuazione del piano di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
- del Commissario Straordinario n. 18 del 27.12.2019, con cui, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data di riferimento del 31 dicembre 2018 ed alla approvazione della relazione sull'attuazione del precedente piano;

Considerato che il comma 1 del richiamato art. 20 prevede che l'operazione di riconoscenza sia svolta annualmente al fine di predisporre, ove ne ricorrono i presupposti, un nuovo piano di razionalizzazione da adottare con apposito provvedimento;

Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) rientrano tra le casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione

- di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato che:

- i provvedimenti relativi alla ricognizione ordinaria annuale e l'eventuale conseguente piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la comminazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

Visti gli indirizzi forniti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) individuata presso il Dipartimento del Tesoro, condivisi con la Corte dei Conti, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, e relativi allegati;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come riportata nell'allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto la Relazione sull'attuazione del precedente piano evidenziante i relativi esiti, come riportata nell'allegato B) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il parere favorevole espresso in data 23 dicembre 2020 dalla Commissione 5 "Sostenibilità", acquisito agli atti;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 dicembre 2020, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.);

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del Settore Economico Finanziario ha espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Con 16 voti favorevoli, 8 contrari (Toia C., Laffusa, Carvelli, Toia F., Ciapparelli, Grillo, Munafò, Colombo) e 1 astenuto (Brumana), espressi per appello nominale, da 25 consiglieri presenti, di cui 24 votanti, accertati dal Segretario Generale e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. di approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Legnano alla data del 31 dicembre 2019, ai fini della loro razionalizzazione, come da risultanze di cui all'allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la Relazione sull'attuazione del precedente piano, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27.12.2019, come da risultanze di cui all'allegato B) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, alle società partecipate dal Comune;
4. di disporre che gli esiti della cognizione di cui alla presente deliberazione siano comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i.;
5. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 4, T.U.S.P..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE

FEDERICO AMADEI

IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 12 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino